



Ordinanza d'applicazione del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti

Il Municipio di Capriasca,

richiamati la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'ambiente (LaLPAmb), gli articoli 107 cpv. 2 lett. b, 192 LOC e 24 RALOC, il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, nonché ogni altra disposizione in materia,

d e c r e t a

Disposizioni introduttive

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza disciplina le modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti solidi urbani ingombranti e delle raccolte separate, le relative tasse, l'utilizzo dell'ecocentro di Lugaggia, dei punti di raccolta rifiuti e delle piazze di raccolta degli scarti vegetali, gli imballaggi autorizzati e le relative modalità di acquisto e d'esposizione, nonché esenzioni ed agevolazioni.

Art. 2 Utenza

¹L'utilizzo dell'ecocentro di Lugaggia, dei punti di raccolta rifiuti e delle piazze di raccolta degli scarti vegetali è riservato alle economie domestiche ed ai proprietari di residenze secondarie di Capriasca, nonché alle persone giuridiche, agli Enti ed alle associazioni di Capriasca i cui rifiuti per tipologia, quantità, dimensioni e peso sono comparabili a quelli provenienti da economie domestiche.

²I rifiuti che non sono stati prodotti sul territorio giurisdizionale di Capriasca non possono essere smaltiti tramite i servizi e le infrastrutture del Comune.

Modalità di consegna e raccolta

Art. 3 Orari di consegna

¹La consegna dei rifiuti, compresa la raccolta separata (ad eccezione degli scarti vegetali), presso i punti di raccolta è permessa tutti i giorni, festivi compresi, unicamente tra le ore 07:00 e le ore 20:00, rimangono riservate le specifiche disposizioni concernenti l'ecocentro di Lugaggia e le piazze di raccolta degli scarti vegetali.

²La consegna del vetro non è consentita la domenica e i giorni festivi riconosciuti.

³Il Municipio si riserva di modificare gli orari d'utilizzo dei punti di raccolta rifiuti nel caso di situazioni particolari.

Art. 4 Rifiuti solidi urbani (RSU)

¹I rifiuti raccolti negli appositi sacchi ufficiali di colore viola (RGB 153,0,204) sono da deporre nei cassonetti o nei contenitori interrati. Non è ammesso il deposito lungo le strade, sui marciapiedi o in ogni altro luogo non munito delle necessarie infrastrutture.

²Qualora il punto di raccolta dovesse essere colmo oppure inutilizzabile, è fatto obbligo all'utenza di riporre i propri sacchi presso un altro punto attrezzato e disponibile. Non è autorizzato il deposito di sacchi all'esterno dei contenitori preposti.

³Il servizio settimanale di vuotatura dei cassonetti interrati è di regola previsto nei giorni di lunedì e giovedì, mentre il sabato il servizio è limitato ad alcuni punti di raccolta. La vuotatura dei cassonetti esterni è prevista di regola tre volte a settimana nei giorni di martedì, giovedì e sabato.

Art. 5 Plastiche miste

Conformemente alle direttive dell'Ufficio federale dell'ambiente ed in attesa di sviluppi tecnologici che permettano di rendere più efficiente il riciclo delle plastiche miste (ad es. flaconi vari, contenitori, vaschette per imballaggio, fogli di polietilene, plastiche di rivestimento e protezione, imballaggi per alimenti, vettovaglie, ecc.) queste sono raccolte con i rifiuti solidi



urbani RSU (art. 4). Contenitori (con volumi inferiori ai 110 l al pezzo) non possono pertanto essere consegnati all'ecocentro con i rifiuti ingombranti.

Art. 6 Rifiuti ingombranti

¹Durante gli orari d'apertura (art. 18) è possibile consegnare i rifiuti ingombranti presso l'ecocentro di Lugaggia sino ad un massimo di cinque metri cubi al giorno, quantità superiori ai cinque metri cubi devono essere consegnate direttamente agli ecocentri autorizzati.

²Piccole quantità di ingombranti fino a 2 metri cubi al giorno possono essere depositate gratuitamente, mentre per quantitativi da 2 metri cubi a 5 metri cubi sono soggetti al prelievo della tassa indicata all'art. 27 della presente ordinanza.

³I rifiuti dovranno essere depositati nei vari contenitori, separandoli per tipo di materiale (cascami ferrosi, legname, vetro, ingombranti riciclabili ecc.).

⁴Non è consentito lo smaltimento di materiale edile proveniente da lavori di ristrutturazione o altri cantieri in genere.

Art. 7 Carta e cartone

¹È organizzata una raccolta quindicinale della carta, in alternativa essa può essere depositata durante gli orari d'apertura presso l'ecocentro di Lugaggia, nelle benne compattatrici eventualmente ubicate nel territorio o presso gli ecocentri autorizzati.

²I pacchi di carta, debitamente raccolti in plichi o inseriti in altri contenitori di carta, possono essere depositati unicamente il giorno precedente la raccolta accanto ai contenitori dei rifiuti solidi urbani ed entro le ore 07:30 del giorno stabilito.

³Il Municipio, al termine di ogni anno, pubblica sul sito del Comune e nell'applicazione dedicata (JunkerApp Capriasca) il calendario con le date di raccolta previste per l'anno successivo.

⁴I cartone ed altri imballaggi devono essere smaltiti presso l'ecocentro di Lugaggia, nelle benne compattatrici eventualmente ubicate nel territorio o presso gli ecocentri autorizzati. Gli imballaggi di cartone devono essere privi di eventuali altri materiali come polistirolo, plastiche o regge di alluminio, che dovranno essere smaltiti separatamente.

Art. 8 Vetro, batterie, scatolame, alluminio e oli esausti

¹Tali rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori presenti sul territorio o presso l'ecocentro di Lugaggia.

²Tutti gli imballaggi e materiali estranei alla categoria di detti rifiuti devono essere separati prima dello smaltimento.

Art. 9 PET e abiti usati

¹La consegna del PET è principalmente organizzata presso i relativi punti di vendita e commerci. Il Municipio può mettere a disposizione dei contenitori specifici per il PET e provvedere al suo smaltimento.

²Per gli abiti usati sono a disposizione sul territorio dei contenitori dedicati, inoltre sono organizzate durante l'anno alcune raccolte a cura di associazioni umanitarie.

Art. 10 Pneumatici

Gli pneumatici devono essere riconsegnati per lo smaltimento al rispettivo garagista oppure ad una delle [aziende di smaltimento autorizzate](#).

Art. 11 Polistirolo e amianto

Polistirolo e amianto devono essere consegnati alle imprese di smaltimento autorizzate.

Art. 12 Cartoni per bevande (tipo tetrapak)

I cartoni per bevande possono essere riconsegnati presso determinate catene di supermercati predisposte.

Art. 13 Raccolta separata dei rifiuti speciali delle economie domestiche

¹I rifiuti speciali seguenti: tubi fluorescenti, oli minerali e vegetali, prodotti chimici (solo in confezione originale con etichetta di identificazione), pile, batterie di automobili, vernici e veleni



(in confezione chiusa e recanti etichetta di identificazione) possono essere consegnati gratuitamente durante gli orari di apertura presso l'ecocentro di Lugaggia previa presentazione della carta di legittimazione.

²Qualora non fosse possibile accertare la composizione del rifiuto speciale, in particolare per i prodotti chimici e i veleni, l'operatore dell'ecocentro può rifiutare il ritiro indirizzando l'utente all'Azienda Cantonale dei Rifiuti o altri Enti preposti allo smaltimento.

³In alternativa i rifiuti speciali delle economie domestiche possono essere consegnati all'Unità mobile dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (per facilitare la consegna l'ACR organizza due volte all'anno un giro di raccolta nei Comuni del Ticino e del Moesano con un apposito automezzo), al centro di raccolta dell'ACR a Bioggio, ai punti vendita e alle imprese di smaltimento autorizzate.

⁴I medicinali sono da consegnare alle farmacie.

Art. 14 Scarti vegetali e relativa tessera

¹Presso le piazze di raccolta è unicamente permesso il deposito di scarti vegetali prodotti nel comprensorio del Comune di Capriasca e che non possono essere compostati in proprio, nei giorni ed agli orari stabiliti dal Municipio.

²Per il resto le piazze di raccolta sono chiuse e inagibili. Eventuali aperture straordinarie possono essere autorizzate, in caso di necessità, dall'Ufficio tecnico comunale.

³L'accesso a detti centri di raccolta può avvenire unicamente presentando quale documento di legittimazione la *Tessera deposito scarti vegetali*, acquistabile presso l'Ufficio tecnico comunale (cfr. art. 26) ed è consentito solamente nei giorni e negli orari stabiliti dal Municipio ed in presenza dell'operatore addetto al controllo.

⁴Eventuali errori di vidimazione da parte dei sorveglianti delle piazze di raccolta degli scarti vegetali devono essere prontamente contestati e segnalati all'Ufficio tecnico comunale che procederà ad una verifica e ad eventuali correzioni.

⁵Gli scarti vegetali devono essere ordinatamente accatastati negli spazi preposti, seguendo le indicazioni dell'operatore addetto al controllo.

⁶Per quantitativi di rifiuti rilevanti, superiori a due metri cubi, occorre contattare preventivamente l'Ufficio tecnico comunale al fine di ottenere le necessarie indicazioni circa il luogo di consegna.

⁷Consegne effettuate per mezzo di ditte specializzate o di terzi devono avvenire previa presentazione di un'autorizzazione scritta rilasciata dal proprietario e vidimata dall'Ufficio tecnico con l'indicazione del numero di sacchi e del peso approssimativo degli scarti.

⁸A richiesta dell'operatore addetto al controllo delle piazze, l'utente deve documentare la propria identità tramite un documento di legittimazione (passaporto, carta d'identità, patente).

Art. 15 Apparecchi elettrici ed elettronici di piccole dimensioni

Apparecchi elettrici ed elettronici di piccole dimensioni (max. 60/60/80 cm) possono essere consegnati all'ecocentro di Lugaggia durante gli usuali orari di apertura stabiliti dall'art. 18, riservato l'obbligo di ritirarli da parte dei commercianti, ai quali devono essere consegnati apparecchi di medie e grandi dimensioni.

Art. 16 Rifiuti esclusi dal servizio di raccolta ordinario

¹Sono esclusi dalla raccolta ordinaria i rifiuti elencati dall'art. 11 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, come pure polistirolo, cartoni per bevande ed amianto, ad eccezione degli apparecchi elettrici ed elettronici di piccole dimensioni.

²I rifiuti esclusi dal servizio comunale di raccolta devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative federali e cantonali vigenti.

³Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni delle competenti autorità cantonali, comunali e consortili.

⁴Il Municipio può organizzare puntualmente la raccolta separata o dei punti di consegna per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.



Ecocentro di Lugaggia, satelliti e piazze di raccolta degli scarti vegetali

Art. 17 Tessera accesso all'ecocentro di Lugaggia

¹L'utenza di cui all'art. 2 riceve una tessera di legittimazione che dà diritto ad accedere all'ecocentro di Lugaggia.

²La tessera è inviata al termine di ogni anno civile unitamente alla tassa base ed è valida per l'anno successivo.

³Economie domestiche, proprietari di residenze secondarie, persone giuridiche, Enti ed associazioni che giungono in Capriasca nel corso dell'anno ricevono anch'essi, previo pagamento della tassa base, una *Tessera accesso ecocentro*.

⁴In caso di smarrimento o furto della tessera è possibile richiederne una ristampa alla Cancelleria comunale previo pagamento di una tassa amministrativa di fr. 20.00.

⁵La tessera è utilizzabile dai membri della stessa economia domestica. Il proprietario del documento è responsabile per l'uso che ne viene fatto.

Art. 18 Organizzazione dell'ecocentro di Lugaggia

¹Gli orari dell'ecocentro di Lugaggia sono i seguenti:

- periodo invernale (01.11-31.03): da martedì a sabato dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00;
- periodo estivo (01.04-30.10): da martedì a venerdì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 18:30, il sabato dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00;
- chiusura natalizia dal 24 dicembre al 6 gennaio, riservate eventuali aperture speciali.

²Presso l'ecocentro di Lugaggia possono essere consegnati unicamente i rifiuti di cui all'allegato 1.

³L'accesso all'area dell'ecocentro è consentito unicamente alle persone munite di tessera di legittimazione e solo per le operazioni di scarico o per l'attività del mercatino dell'usato. L'accesso alla piazza con veicoli è regolato dal personale di servizio.

⁴È vietato introdursi nelle benne o rimuovere/asportare qualsiasi materiale depositato all'interno dell'area ad eccezione del mercatino dell'usato di cui all'art. 20.

Art. 19 Satelliti

¹In tutti i quartieri sono dislocati dei punti di raccolta RSU, denominati satelliti, presso i quali oltre ai cassonetti RSU sono presenti alcuni contenitori per la raccolta separata.

²La dotazione dei punti satellite è consultabile sull'applicazione dedicata JunkerApp Capriasca; un elenco in forma cartacea è a disposizione presso l'Ufficio tecnico comunale.

Art. 20 Organizzazione delle piazze di raccolta degli scarti vegetali

¹Gli orari delle piazze di raccolta sono i seguenti:

Bidogno (ar Gé)

- periodo invernale (01.11-31.03): il mercoledì ed il venerdì dalle 14:30 alle 17:30, il sabato dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00;
- periodo estivo (01.04-30.10): il mercoledì ed il venerdì dalle 15:00 alle 18:30, il sabato dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30;
- chiusura natalizia dal 24 dicembre al 6 gennaio, riservate eventuali aperture speciali.

Lelgio (Via Gola di Lago, zona Cava)

- periodo invernale (01.11-31.03): il martedì ed il mercoledì dalle 14:30 alle 17:30, il sabato dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00;
- periodo estivo (01.04-30.10): il martedì ed il mercoledì dalle 15:00 alle 18:30, il sabato dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30;
- chiusura natalizia dal 24 dicembre al 6 gennaio, riservate eventuali aperture speciali.

Vaglio (i Camp d'Altán)

- periodo invernale (01.11-31.03): il martedì ed il giovedì dalle 14:30 alle 17:30, il sabato dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00;
- periodo estivo (01.04-30.10): il martedì ed il giovedì dalle 15:00 alle 18:30, il sabato dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30;
- chiusura natalizia dal 24 dicembre al 6 gennaio, riservate eventuali aperture speciali.



²Sono ammessi i seguenti rifiuti compostabili: le ramaglie provenienti dal taglio di alberi (diametro max. 6 cm) e dal giardinaggio, scarti dell'orto, fiori, fogliame, letame, paglia, erba, piante appassite e simili.

³Non sono consentiti scarti di legname derivante da esboschi, ceppaie, palme, terra vegetale, sassi e pietre, sabbia, come pure gli scarti organici di cucina, gli scarti vegetali contenenti neofite invasive elencate nell'allegato 2 dell'*Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente*.

⁴Il materiale inquinato da organismi alloctoni invasivi può essere riciclato unicamente nel luogo in cui viene prelevato e solo dopo specifica richiesta all'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati. In particolare, bisogna prestare attenzione alle seguenti specie: Ambrosia con foglie di artemisia (*Ambrosia artemisiifolia*), Panace di Mantegazzi (*Heracleum mantegazzianum*), Poligono del Giappone (*Reynoutria japonica*), Ailanto (*Ailanthus altissima*) e Kudzu (*Pueraria lobata*).

⁵Gli scarti vegetali devono di regola essere raccolti in sacchi da 200 litri e svuotati negli spazi preposti, seguendo le indicazioni dell'operatore addetto al controllo.

⁶L'accesso alle piazze è consentito solo alle persone munite di tessera di legittimazione e solo per le operazioni di scarico. L'accesso con veicoli è regolato dal personale di servizio.

Art. 21 Mercatino dell'usato

Per quanto non contemplato nella presente ordinanza fa stato il Regolamento d'uso del Mercatino "lasci e prendi", qui richiamato integralmente.

Tasse

Art. 22 Principio

¹Per la copertura delle spese relative al servizio di raccolta, di separazione e di smaltimento dei rifiuti su tutto il territorio comunale, il Comune preleva una tassa annua composta da una tassa base e da una tassa proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta.

²La tassa proporzionale alla quantità di rifiuti è calcolata mediante il sistema a volume (tassa sul sacco).

³Per gli scarti vegetali, i rifiuti ingombranti e manifestazioni particolari sono prelevate delle specifiche tasse causali.

Art. 23 Tassa base

¹Per la copertura dei costi fissi (manutenzione delle infrastrutture, investimenti, spese amministrative e del personale, ecc.) e quelli dovuti alla raccolta differenziata dei rifiuti (esclusi gli scarti vegetali) è prelevata una tassa base differenziata per persone singole e per economie domestiche con 2 o più persone. Per le categorie restanti (esercizi pubblici, alberghi, attività economiche, case secondarie e altre, vedi art. 15 cpv. 2 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti) è fissata una tassa base differenziata per categoria.

²La tassa base per le persone singole è stabilita in fr. 100.00 annui, mentre quella per le economie domestiche composte da 2 o più persone ammonta a fr. 130.00 annui.

³La tassa base per gli esercizi pubblici è stabilita in fr. 200.00 annui, ai quali è aggiunta una tassa per posto a sedere pari a fr. 6.00 i posti a sedere situati all'esterno contano per 0,5.

Per strutture gestite da associazioni non a scopo di lucro, oppure per strutture poste in luoghi non raggiungibili dalla clientela con veicoli o ad apertura stagionale (ad esempio agriturismi, alpi, capanne, ecc.) i posti a sedere situati all'interno contano per 0,5, mentre quelli all'esterno per 0,25.

⁴La tassa base per alberghi, affittacamere, B&B e altre strutture simili è stabilita in fr. 200.00 ai quali è aggiunta una tassa per posto letto pari a fr. 10.00.

Per strutture gestite da associazioni non a scopo di lucro, oppure per strutture poste in luoghi non raggiungibili dalla clientela con veicoli o ad apertura stagionale (ad esempio agriturismi, alpi, capanne, ecc.) i posti letto situati all'interno contano 0,5.

⁵La tassa base per campeggi e strutture simili è stabilita in fr. 20.00 annui per ogni posto tenda o camper.

⁶La tassa base per gli artigiani indipendenti (al massimo un'unità lavorativa) è stabilita in fr. 130.00 annui.



⁷La tassa base per piccole/medie attività economiche (aziende, artigiani, negozi e altri con meno di 10 unità lavorative) è stabilita in fr. 235.00 annui.

⁸La tassa base per grandi attività economiche (aziende, artigiani, negozi e altri con più di 10 unità lavorative) è stabilita in fr. 530.00 annui.

⁹La tassa base per depositi e magazzini a sé stanti è stabilita come segue:

- per magazzini inferiori ai 100 m² fr. 100.00 annui;
- per magazzini superiori ai 100 m² fr. 50.00 annui per ogni 50 m² di superficie utile.

¹⁰La tassa base per case secondarie e case sui monti è stabilita in fr. 130.00 annui. In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune, è prelevata unicamente la tassa per la residenza primaria.

¹¹La tassa base per istituti scolastici non comunali, scuole private, istituti di cura e simili o altri casi non contemplati alle lettere precedenti viene decisa di volta in volta dal Municipio da un minimo di fr. 50.00 ad un massimo di fr. 2'000.00.

¹²La tassa base è determinata, per le economie domestiche, tenuto conto dello stato al 30 novembre dell'anno d'imposizione. Per tutte le altre categorie, la tassa è determinata tenuto conto dello stato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello d'imposizione.

Art. 24 Esigibilità e notifica della tassa base

¹La tassa viene notificata all'interessato mediante bolletta di pagamento.

²La tassa è dovuta dal momento in cui l'utente notifica al controllo abitanti l'entrata nell'abitazione.

³Le tasse diventano esigibili alla fine di ogni anno civile. Se nel corso dell'anno ha luogo una mutazione, l'esigibilità occorre per la tassa dovuta pro-rata al momento del cambiamento.

⁴Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla consegna della fattura. Nella procedura di richiamo è dovuta una tassa supplementare di fr. 20.00 per eventuali diffide di pagamento.

⁵Tutte le tasse prescritte dal regolamento sono parificate a sentenza esecutiva ai sensi dell'articolo 80 della Legge federale sull'esecuzione e il fallimento e 28 della relativa Legge cantonale d'applicazione.

⁶Le fatture e le decisioni vengono inviate direttamente alle persone fisiche e giuridiche interessate. Contro le stesse è data facoltà di reclamo nel termine perentorio di 15 giorni dalla data d'intimazione. Contro la decisione del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla data di intimazione.

Art. 25 Tassa sul sacco

¹Per coprire i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è prelevata la seguente tassa (IVA e spese incluse):

- sacco da 17 litri: fr. 0.60;
- sacco da 35 litri: fr. 1.15;
- sacco da 60 litri: fr. 2.00;
- sacco da 110 litri: fr. 3.60.

²I sacchi possono essere acquistati presso i rivenditori autorizzati dal Municipio.

Art. 26 Tassa per scarti vegetali

Per gli scarti vegetali l'utenza definita dall'art. 2 può acquistare presso l'Ufficio tecnico comunale una tessera del costo di fr. 10.00 che, previa presentazione a uno dei centri di raccolta predisposti permette lo smaltimento annuale di 20 sacchi da 200 l.

Oltre questo quantitativo è riscossa una tassa di fr. 5.00 su ogni sacco da 200 l consegnato.

Art. 27 Tassa per rifiuti ingombranti

¹Per i rifiuti ingombranti è applicata una tassa come segue:

- piccole quantità di ingombranti fino a 2 metri cubi: gratuiti;
- medie quantità di ingombranti da 2 metri cubi a 5 metri cubi: fr. 10.00 al metro cubo;
- grandi quantità di ingombranti, superiori a 5 metri cubi, sono fatturate secondo il costo reale applicato dall'impresa di smaltimento autorizzata dal Municipio alla raccolta o altra ditta scelta dall'utente.



²Per coloro che non dispongono di mezzi di locomozione o non sono in grado di provvedere al trasporto, è attivo un servizio di trasporto degli ingombranti organizzato dal Comune. Eventuali richieste devono essere indirizzate all'Ufficio tecnico comunale con un preavviso di almeno una settimana dalla data del trasporto. La tariffa applicata per il servizio è di fr. 60.00/h per il veicolo e di fr. 30.00/h per la manodopera messa a disposizione.

Art. 28 Tassa per manifestazioni particolari

Per manifestazioni particolari che generano costi supplementari è prelevata una tassa da fr. 50.00 a fr. 10'000.00 stimata in funzione della quantità di rifiuti prodotti e relativo onere organizzativo; per manifestazioni non a scopo di lucro il Municipio può prescindere dal prelievo.

Art. 29 Agevolazioni

Previa richiesta alla Cancelleria comunale, per ogni bambino di età inferiore ai 3 anni compiuti e per adulti con problemi di incontinenza (certificata da un medico), sono consegnati annualmente e gratuitamente 50 sacchi ufficiali da 17 litri (oppure 25 sacchi da 35 litri).

Norme esecutive e finali

Art. 30 Controlli e videosorveglianza

¹Gli incaricati del Comune sono autorizzati ad effettuare dei controlli sui rifiuti consegnati o esposti, ad aprire i sacchi e ad ispezionare eventuali contenitori per verificarne il contenuto, come pure a compiere ogni altro accertamento utile a stabilirne caratteristiche, proprietà e provenienza.

²Il Municipio può autorizzare la posa, presso l'ecocentro di Lugaggia, i punti di raccolta rifiuti e le piazze di raccolta degli scarti vegetali, di dispositivi di videosorveglianza che consentano l'identificazione delle persone onde mantenere l'ordine e verificare il rispetto delle norme concernenti la gestione dei rifiuti.

³In caso di posa di un sistema di videosorveglianza il Municipio è tenuto ad informarne l'utenza mediante l'esposizione di apposite insegne.

Art. 31 Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa massima di fr. 10'000.00. La procedura è disciplinata dai relativi articoli della LOC e del Regolamento comunale.

Art. 32 Responsabilità

¹Il Municipio declina ogni responsabilità per danni a cose o persone legate al normale esercizio degli interrati e dei cassonetti comunali o legati all'esposizione dei rifiuti per la raccolta.

²L'utenza è responsabile per eventuali danni causati agli interrati ed ai cassonetti comunali in seguito alla consegna in maniera negligente di rifiuti non idonei e/o di quantità e qualità non conformi.

Art. 33 Entrata in vigore

¹La presente ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2020 e abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

²Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti LOC.

Per il Municipio

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Approvata con risoluzione municipale no. 1050 del 14 ottobre 2019.



La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 17 ottobre 2019 al 9 dicembre 2019.

L'applicazione dell'ordinanza è subordinata alla crescita in giudicato della decisione no. 10 del Consiglio comunale del 17 settembre 2019 mediante la quale è stato approvato il MMN 07/2019, concernente alcuni adeguamenti al nuovo Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti ai sensi del dispositivo di approvazione della Sezione degli enti locali, nonché alla relativa ratifica cantonale.



Allegato 1

Ecocentro **Lugaggia**

Rifiuti ammessi:



carta e cartone: esclusi imballaggi di plastica e tipo tetra-pack oppure altri imballaggi composti o contenenti polistirolo;



vetro: bottiglie di ogni colore, vasetti per conserve o altri contenitori, eventuali tappi, coperchi, rivestimenti in plastica o paglia devono essere rimossi;



rifiuti lignei: i rifiuti in materiale legnoso dovranno essere ridotti di dimensione e per quanto possibile dovranno essere asportate eventuali parti metalliche, non sono consentiti scarti da cantiere derivanti da demolizioni;



ingombranti ferrosi: profili in acciaio, padelle, rubinetteria, bici, reti metalliche, ecc.;



rifiuti ingombranti: mobili, suppellettili, materassi, ombrelli, stracci e tessuti in genere, ecc. (per quantitativi voluminosi si prega di prendere contatto preventivamente con l'Ufficio tecnico comunale per concordare le disposizioni di consegna);



PET: possono essere consegnate negli appositi sacchi di raccolta solo le bottiglie con il relativo marchio;



capi di vestiario e tessili: abiti usati, scarpe, biancheria, ecc. puliti ed in buono stato devono essere depositati negli appositi contenitori in sacchi debitamente legati;



alluminio/ferro: lattine per bevande, tubetti, vaschette per cibi, barattoli di latta;



apparecchi elettrici ed elettronici di piccole dimensioni (max. 60/60/80 cm): apparecchi di dimensioni superiori possono essere riconsegnati gratuitamente presso un ecocentro autorizzato o presso tutti i rivenditori;



oli minerali, vegetali e animali: oli e grassi da cucina esausti residui della cottura di alimenti, oli motore come pure lubrificanti (i liquidi sono da riversare negli appositi bidoni di raccolta, mentre i contenitori/imballaggi vanno eliminati separatamente in base al tipo di materiale);



batterie (pile): quelle comunemente in commercio (è anche possibile riportare le batterie presso tutti i rivenditori, uffici postali ed altri punti di raccolta);



batterie di veicoli;



vernici e diluenti in flaconi, latte o altri contenitori chiusi ermeticamente;



materiali inerti: ceramiche, vasellame, specchi, bicchieri, piatti. Sanitari, mattoni, sassi, tegole, coppi possono essere consegnati unicamente in piccoli quantitativi (max. 0.25 metri cubi corrispondenti a un ingombro di ca. 60x60x60 cm); sono esclusi volumi superiori provenienti da lavori di demolizione o materiali di risulta da opere di costruzione;



lampade: lampade al neon, lampade incandescenti, lampadine LED e tutte le altre lampadine ad uso domestico;



capsule per caffè in alluminio;



plastiche miste con volumi superiori a 110 l al pezzo (da depositare nella raccolta ingombranti);



toner per stampanti e fotocopiatrici.